



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 80**

Riunione del 7 Luglio 2010

**77.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- RAFFAELE PAGLIUSO n.q. di Presidente p.t. della ASD
VOLLEY GIRL FER.PI.;**
- ASD VOLLEY GIRL FER.PI., n.p. del Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
-Avv. Francesca R. Pettinelli -Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. pervenuta il 13 maggio 2010, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

RAFFAELE PAGLIUSO, *in qualità di presidente pro-tempore della ASD Volley Girl FER.PI., per aver, in violazione degli artt. 17 dello Statuto Fipav, nonché 21, comma 2 del regolamento Affiliazione e Tesseramento, sottoscritto il modulo di tesseramento dell'atleta VALENTINA CASSARINO per la stagione sportiva 2009-2010, in assenza del certificato di idoneità sportiva dell'atleta.*

ASD VOLLEY GIRL FER.PI., *in persona del suo presidente pro tempore sig. Raffaele Pagliuso, per l'avvenuta sottoscrizione, in*



violazione degli artt. 17 dello Statuto Fipav, nonché 21, comma 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav, con estensione del capo di incolpazione ex art. 55, n. 3 del Regolamento Giurisdizionale Fipav, del modulo di tesseramento dell'atleta VALENTINA CASSARINO per la stagione sportiva 2009-2010 in assenza del certificato di idoneità sportiva delle atlete.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 7 luglio 2010.

Con fax del 7 luglio 2010 il Sig. RAFFAELE PAGLIUSO in qualità di presidente pro-tempore della ASD Volley Girls FER.PI. comunicava la propria impossibilità a presenziare alla udienza e contestualmente si riportava alle memorie difensive inviate in data 9 aprile 2010.

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur., preso atto delle difese degli incolpati

Osserva

In data 18 marzo 2010, l'atleta VALENTINA CASSARINO ha presentato un esposto alla Procura Federale lamentando, tra l'altro, la omessa effettuazione, da parte del sodalizio di appartenenza, ASD Volley Girls FER.PI., della obbligatoria visita medica, sebbene più volte richiesta.

Con memoria difensiva inviata in data 9 aprile 2010 il Sig. PAGLIUSO, nella qualità di presidente p.t. della ASD Volley Girls FER.PI., non



contestando tale circostanza, ha sostenuto: 1) che l'atleta CASSARINO è stata trasferito presso la ASD Volley Girls FER.PI., con la semplice accettazione del nulla osta e senza effettuazione di alcun tesseramento; 2) che l'art. 21 comma 2 del R.A.T., peraltro, non si applica nel caso di mera accettazione del nulla osta; 3) che l'atleta si era impegnata ad informarsi del certificato di idoneità sportiva presso il sodalizio di appartenenza e, pertanto, la stessa sarebbe stata "autorizzata" a giocare pur in mancanza di notizie chiare su tale documentazione.

Orbene, la difesa degli incolpati, oltre ad essere sfornita di qualsiasi valido riscontro probatorio, conferma i capi di incolpazione contestati.

E', altresì, assolutamente priva di pregio la linea difensiva adottata, affidata a valutazioni discrezionali da parte della ASD Volley Girls FER.PI., in realtà del tutto precluse in materia di certificazione medica, come agevolmente si evince dal dettato regolamentare (art. 21 R.A.T.) e, ancor prima, dalle semplici regole del buon senso.

La questione relativa al certificato di idoneità sportiva riveste carattere di primaria importanza, riguardando la salute di chi intende svolgere attività sportiva a qualsiasi livello. Tale principio è stato più volte affermato anche da questa Commissione.

In particolare, come già evidenziato (vedi comunicato 40 del 2 marzo 2010 C.G.N.), *"l'obbligo dell'ottenimento della certificazione è imposto dalla legge statale (L. 26 ottobre 1971 n. 1099; D.M. Sanità 18 febbraio 1982) che demanda alla legislazione regionale le modalità attuative di tale obbligo"*. Proprio sulla base di tale normativa, la Suprema Corte ha *"ritenuto responsabili di omicidio colposo i Dirigenti Sportivi che*



avevano consentito all'atleta, mediante il rilascio della vidimazione provvisoria del cartellino e senza acquisire la debita e completa certificazione medica di idoneità allo sport agonistico, di partecipare ad un torneo rivelatosi per lui purtroppo letale (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 07/07/1992)'. L'art. 21 R.A.T. si inserisce, quindi, in un contesto di massima tutela del diritto alla salute dell'atleta, prevedendo in capo al legale rappresentante dell'associato e quindi del sodalizio, una responsabilità di carattere oggettivo nel caso in cui l'atleta, pur sprovvisto della certificazione medica di idoneità sportiva, venga comunque tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, condanna:

- **RAFFAELE PAGLIUSO** n.q. di Presidente p.t. della ASD VOLLEY GIRL FER.PI., alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi CINQUE;
- **ASD VOLLEY GIRL FER.PI.**, nella persona del Presidente pro-tempore alla sanzione pecuniaria di €400,00.

Con decorrenza immediata delle sanzioni pecuniarie e delle altre sanzioni dalla scadenza di altri provvedimenti irrogati.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 14 Luglio 2010